



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 195 del 30-03-2021	Oggetto: Intervento di riparazione e miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG) di cui all'"Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1151, Id Reg 42" allegato all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020.DETERMINAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a bis) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, introdotto dall'art. 17 ter della Legge 26 febbraio 2021, n. 21, mediante Trattativa Diretta M.E.P.A. del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione paesaggistica (limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo) e la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (come opzione di ampliamento dell'incarico) direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG), in favore dell'O.E Costituendo RTP composto da Ing. Luca Ferretti (mandataria), Arch. Maria Luisa Guerrini (mandante), Geol. Marco Lisandrelli (mandante), Ing. Stefano Gattuso (mandante)CIG 867953420B - CUP F53D21000670001
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto 2016, estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre

2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge n. 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24.07.2018 , n. 89, art. 1 *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*;

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma 988 *“Omissis...4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... Omissis*;

VISTA la Legge n. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter *“Omissis... Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis”*;

VISTA la Legge n. 126 del 13.10.2020, art. 57, comma 1 *“Omissis... Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; ... Omissis”*;

VISTO il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo *“D.L. 189/2016”*), integrato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni in Legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato e modificato con D.L. del 18/04/2019 n. 32 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* e convertito con modificazioni in Legge del 14/06/2019, n. 55, modificato altresì dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 5 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. stabilente l'operatività in qualità di vicecommissari dei Presidenti delle Regioni interessate per gli interventi di cui allo stesso decreto;

VISTO l'art. 15, comma 2 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. che attribuisce la facoltà di delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti

locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ai Presidenti delle Regioni – vicecommissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

VISTO il Decreto 25.06.2018, n. 40 del Presidente della Regione Umbria – Vicecommissario del Governo per la ricostruzione con il quale si delegava ai Comuni lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del 2016 – art. 15, comma 2 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 37 dell'8 settembre 2017 e ss.mm.ii., recante *“Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”* con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante *“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”* con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;

VISTO l'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le Ordinanze n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/020 e ss.mm.ii.;

VISTA, nell'ambito del programma di cui al precedente, l'attribuzione al Comune di Norcia, in qualità di Soggetto Attuatore, ai fini della realizzazione dell'intervento in titolo, di due distinti finanziamenti in funzione della ripartizione dei complessi cimiteriali oggettivamente stabilita dall'organo emanante, testualmente: *Id Ord. 1151, Id Reg. 42 “Cimiteri Loc.*

Nottoria, Ospedaletto, San Marco, Capo al Campo, Serravalle e Pescia” € 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantamila/00) – Id Ord. 1212, Id Reg. 103 “Cimiteri Loc. Norcia Capoluogo, Aliena, Oricchio, San Pellegrino, Castelluccio, Ancarano, Agriano, Frascaro, Legogne, Cortigno, Forsivo, Campi e Biselli” € 7.000.000,00 (settemilioni/00);

PRECISATO CHE tale congiuntura, persistente sin dall’ordinanza di origine (Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 37 dell’8 settembre 2017), poiché unitariamente concepita, ha comportato la necessità di quantificare economicamente (seppur sommariamente) le opere da porre in essere relativamente a ciascun complesso cimiteriale;

EVIDENZIATO CHE, per quanto innanzi dettagliato, il Comune di Norcia, in qualità di Soggetto Attuatore, per tramite dell’Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico, ha conferito apposito incarico, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 22 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (allo stato ancora applicabile), ad idoneo professionista esterno, la cui documentazione, acquisita al Prot. Com.le n. 0001672 del 19/01/2021, è stata approvata con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 151 del 09/03/2021;

CONSIDERATE le risultanze della stima sommaria *de quo* che hanno determinato una diversa quantificazione delle opere, e più precisamente: *Id Ord. 1151, Id Reg. 42 “Cimiteri Loc. Nottoria, Ospedaletto, San Marco, Capo al Campo, Serravalle e Pescia” € 1.011.170,31 (unmilioneundicimilacentosettanta/31) – Id Ord. 1212, Id Reg. 103 “Cimiteri Loc. Norcia Capoluogo, Aliena, Oricchio, San Pellegrino, Castelluccio, Ancarano, Agriano, Frascaro, Legogne, Cortigno, Forsivo, Campi e Biselli” € 8.006.724,03 (ottomilioneimilasettecentoventiquattro/03);*

CONSIDERATO altresì CHE i complessi cimiteriali di cui al precedente sono tra loro dislocati a decine di chilometri di distanza e presentano altimetrie variabili da un minimo di 604 m/s.l.m. ad un massimo di 1550 m/s.l.m., nonché caratteristiche costruttive, inserimenti paesaggistici, problematiche conseguenti al sisma totalmente diverse, tali da non rendere funzionale da un punto di vista tecnico l’affidamento mediante un unico appalto avente ad oggetto servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura;

RITENUTO, opportuno, chiedere una rimodulazione dell’importo del finanziamento. Per tale ragione, veniva inviata al Commissario Straordinario, On. Avv. Giovanni Legnini, ed all’USR Umbria in data 23/02/2021, la nota Prot. Com.le n. 4687, con la quale si richiedeva di decrementare l’importo del finanziamento pari ad € 1.440.000,00 (*unmilionequattrocentoquarantamila/00*) *Id Ord. 1151, Id Reg. 42 “Cimiteri Loc. Nottoria, Ospedaletto, San Marco, Capo al Campo, Serravalle e Pescia”* di € 428.829,69 (*quattrocentoventottomilaottocentoventinove/69*) a favore del finanziamento *Id Ord. 1212, Id Reg. 103 “Cimiteri Loc. Norcia Capoluogo, Aliena, Oricchio, San Pellegrino, Castelluccio, Ancarano, Agriano, Frascaro, Legogne, Cortigno, Forsivo, Campi e Biselli”* allo stato pari ad € 7.000.000,00 (*settemilioni/00*), nonché di incrementare quest’ultimo, poiché insufficiente a finanziare le opere cui è destinato, di ulteriori € 577.894,34 (*cinquecentosettantasettemilaottocentonovantaquattro/34*) a raggiungimento dell’ammontare necessario pari ad € 8.006.724,03 (*ottomilioneimilasettecentoventiquattro/03*), precisando, in ultimo, che il Comune di Norcia, in qualità di Soggetto Attuatore, procederà al

frazionamento degli interventi di cui all'“*Id Ord. 1212, Id Reg 103*” e all'“*Id Ord. 1151, Id Reg. 42*” in singole progettazioni per le motivazioni innanzi addotte;

PRECISATO CHE, per effetto dei contenuti di cui al precedente:

- la suddivisione dell'intervento “*Id Ord. 1212, Id Reg 103*” è la seguente: Cimitero Monumentale Norcia Capoluogo per un importo di € 3.484.341,13; Cimiteri Monumentali Aliena, Ocrichio, Agriano e Castelluccio per un importo di € 941.965,39; Cimiteri Monumentali San Pellegrino e Frascaro per un importo di € 1.482.035,21; Cimiteri Monumentali Ancarano e Campi per un importo di € 1.561.657,37; Cimiteri Monumentali Legogne, Cortigno, Forsivo e Biselli per un importo di € 582.701,30;
- la suddivisione dell'intervento “*Id Ord. 1151, Id Reg. 42*” è la seguente: Cimiteri Monumentali Nottoria, San Marco e Pescia per un importo di € 532.553,38; Cimiteri Monumentali Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle per un importo di € 478.616,94;

PRECISATO altresì CHE, il Comune di Norcia, per tramite del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione Civile, in qualità di ente proprietario e gestore dell'immobile, ai sensi del Decreto 25.06.2018, n. 40 del Presidente della Regione Umbria – Vicecommissario del Governo per la Ricostruzione, è competente all'elaborazione del progetto relativo al seguente intervento:

COMUNE	DENOMINAZIONE	IMPORTO (€)
NORCIA	CIMITERO MONUMENTALE OSPEDALETTO	€ 143.306,40
	CIMITERO MONUMENTALE CAPO AL CAMPO	€ 242.396,64
	CIMITERO MONUMENTALE SERRAVALLE	€ 92.913,90
	TOTALE	€ 478.616,94

DATO ATTO CHE l'intervento di cui sopra è finanziato mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per la Ricostruzione delle aree terremotate *ex art. 4 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.*, come espressamente stabilito nell'Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e dalla successiva Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020;

VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 1 della Legge 14 giugno 2019, n. 55, così come modificata dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, i quali dispongono che: “4) *Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 5) I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle*

more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo";

RILEVATO CHE è necessario acquisire la progettazione di livello definitivo, compresa la relazione paesaggistica limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo e la relazione geologica, avente ad oggetto le lavorazioni afferenti l'intervento di *"riparazione con miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG)"*, da trasmettere all'USR Umbria per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, la progettazione di livello esecutivo per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;

ATTESO CHE la progettazione di cui al precedente non rientra tra quelle di particolare rilevanza ex art. 23, comma 2 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di provvedere all'espletamento delle prestazioni professionali *de quo* a mezzo dell'impiego del personale in carico allo scrivente Ufficio in quanto privo di adeguata esperienza in materia di progettazione di miglioramento sismico, oltretutto operato nella gestione degli adempimenti connessi alla ricostruzione e degli altri compiti di istituto, considerata, inoltre, la specificità e la peculiarità dell'intervento in parola, nonché la particolare complessità dell'incarico, cui consegue la necessità di ricorrere all'affidamento dei servizi oggettivati tramite conferimento di apposito incarico esterno, all'uopo selezionando professionisti di adeguate competenze ed esperienze;

VISTO l'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii in base al quale in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, è possibile prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (...). In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario;

VISTO l'art. 7 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 41 del 2 novembre 2017, il quale, a modifica ed integrazione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 33/2017, prevede l'affidamento di incarichi di progettazione a professionisti esterni determinando l'importo a base di gara nel rispetto del disposto di cui all'art. 24 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle tariffe approvate sulla base di detta norma (in ultimo D.M. 17.06.2016);

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 recante *"Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8 del Codice"*;

DATO ATTO CHE, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, l'importo stimato per servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura aventi ad oggetto la progettazione di livello definitivo ed esecutivo, compresa la relazione paesaggistica (limitatamente al cimitero

monumentale di Capo al Campo) e la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (*come opzione di ampliamento dell'incarico ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018*) la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG), è pari ad € **62.274,52** (*sessantaduemiladuecentosettantaquattro/52*) al netto degli Oneri Previdenziali ed Assistenziali e dell'I.V.A. di Legge, come da prospetto di seguito proposto:

Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria	
Descrizione delle prestazioni	Importo
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, relazione paesaggistica limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo e relazione geologica, C.S.P.	€ 35.474,39
Direzione Lavori e C.S.E.	€ 26.800,13
Importo stimato	€ 62.274,52
Imposte	Importo
Oneri Previdenziali ed Assistenziali (4%)	€ 2.490,98
I.V.A. di Legge (22%)	€ 14.248,41
Importo complessivo	€ 79.013,91

VISTO l'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 33 dell'11 luglio 2017 in materia di qualificazione dei professionisti e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche;

VISTO l'art. 34 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. in base al quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori, sono stabiliti i criteri di qualificazione dei professionisti abilitati mediante istituzione di un "elenco speciale" adottato dal Commissario Straordinario;

VISTO il "Protocollo di Legalità" sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (*ex art. 30 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.*), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.);

VISTI gli artt. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e 3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021 in base ai quali gli interventi di ricostruzione post – sisma soggiacciono al controllo preventivo – collaborativo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per tramite dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria.

VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

VISTO il Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”*;

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (16G00062) (GU Serie Generale n. 91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (c.d. Decreto Semplificazioni);

CONSIDERATO CHE in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con determinazione a contrattare sono definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'O.E. ed in particolare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

RITENUTO di individuare il *fine* del contratto, coincidente con l'*oggetto* dello stesso, nell'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura aventi ad oggetto la progettazione di livello definitivo compresa la relazione paesaggistica limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo e la relazione geologica, e di livello esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (*come opzione di ampliamento dell'incarico ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018*) la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG), le cui clausole essenziali sono individuate nella lettera di invito alla Trattativa Diretta M.E.P.A., nel capitolato descrittivo e prestazionale (ancorché non materialmente allegati) e nello schema di convenzione, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO CHE l'incarico di direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sarà affidato con separato atto solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Vice Commissario Ufficio Speciale Ricostruzione dell'Umbria ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 e dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018. Trattasi di facoltà esercitabile sino alla data di

consegna lavori, termine entro il quale l'O.E. affidatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito negli atti di affidamento. Qualora tale facoltà non sia esercitata: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico;

VISTI gli artt. 29 e 30, comma 1 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 3, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020, testualmente disponente: *“Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 76 del 2020. (...)”*;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a – bis) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, introdotto dall'art. 17 – ter della Legge 26 febbraio 2021, n. 21 testualmente disponente: *“a – bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016”*;

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.);

VISTO l'art. 3 – bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 12 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *“per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*;

VERIFICATO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., *“il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.)”* permettendo acquisiti secondo tre modalità: OdA – Ordine Diretto; RdO – Richiesta di Offerta; Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico;

RITENUTO, per quanto sopra, di individuare quale *modalità di scelta del contraente* l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a – bis) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, introdotto dall'art. 17 – ter della Legge 26 febbraio 2021, n. 21 a mezzo *“Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico”*;

ACCLARATO CHE ai sensi dell'art. 51, comma 1 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto è costituito da un unico lotto poiché ritenuto organicamente unitario, e dunque non suscettibile di suddivisione in lotti. In ragione dell'unicità organizzativa dell'intervento, del contenimento dei tempi e dell'economicità degli atti, l'articolazione in lotti funzionali o prestazionali, cui consegue l'imprescindibile esigenza di coordinare diversi operatori economici (afferenti ai singoli lotti), comprometterebbe, da un punto di vista tecnico – economico, l'efficacia complessiva e la corretta esecuzione dell'appalto stesso che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi), anche in relazione alla conclamata necessità di procedere all'immediato avvio delle attività di ricostruzione, stante il termine fissato al 31 marzo 2021 dall'art. 1, comma 3 dell' Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020 per l'affidamento diretto finalizzate al conferimento degli incarichi di progettazione degli interventi elencanti nell'Allegato 1 della medesima;

ATTESO CHE in base a quanto sopra indicato, si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a – bis) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 tramite “Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico” (Numero Trattativa: 1645782) con l'O.E. Studio di Progettazione integrale Ing. Luca Ferretti & Arch. Maria Luisa Guerrini, con studio in Foligno (PG), via G. Mameli, n. 4, P.IVA. 03609390541, individuato in relazione alla natura dei lavori oggetto dell'affidamento, identificando quale importo assoggettabile a ribasso l'onorario quantificato secondo D.M. 17 giugno 2016 pari ad € 62.274,52 (*sessantaduemiladuecentosettantaquattro/52*) al netto degli Oneri Previdenziali ed Assistenziali e dell'I.V.A. di Legge ed assegnando quale termine ultimo di presentazione dell'offerta le ore 18:00 del 25/03/2021;

ACCLARATO CHE in relazione al valore economico ed ai termini anzidetti, con nota acquisita al Prot. Com.le n. 7410 del 30.03.2021, l'O.E. Costituendo RTP composto da: Ing. Luca Ferretti (mandataria), con studio in Foligno (PG), via G. Mameli, n. 4, P.IVA. 03609390541, Arch. Maria Luisa Guerrini (mandante) con studio in Foligno (PG), via G. Mameli, n. 4, P.IVA. 03609390541, Geol. Marco Lisandrelli (mandante) con studio in Scheggia e Pascelupo (PG), via Giovanni XXIII n.6, P.IVA. 03481350548, e Ing. Stefano Gattuso (mandante) con studio in Foligno (PG), Via Cesare Battisti, n. 89, P.IVA. 02760590816, ha presentato offerta in ribasso pari al 12,15% (dodici/15) sull'importo di € 62.274,52 (*sessantaduemiladuecentosettantaquattro/52*) ridefinendo così l'importo in € 54.708,17 (*cinquantaquattromilasettecentootto/17*) oltre Oneri Previdenziali ed IVA di legge;

RITENUTO di dover provvedere all'accettazione di detta offerta, nonché all'affidamento del servizio in oggetto, in favore del summenzionato RTP costituendo composto da Ing. Luca Ferretti (mandataria), Arch. Maria Luisa Guerrini (mandante), Geol. Marco Lisandrelli (mandante) e Ing. Stefano Gattuso (mandante)

DATO ATTO CHE quest'Area attraverso il portale elettronico MEPA, trasmetteva all'O.E. il documento di stipula con Prot. Com.le n. 7430 del 30/03/2021;

VISTO l'art. 163, comma 3, primo periodo T.U.E.L. testualmente disponente: “L'esercizio

provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

VISTO a tal fine il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021) recante “*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021*”, e più specificatamente il comma 1 dell'articolo unico del medesimo in base al quale: “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1*”;

VISTO, inoltre, l'art. 163, comma 5 T.U.E.L.: “*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti*”;

ACCERTATA la natura non frazionabile della spesa originante dall'indizione della procedura oggetto del presente atto, connotata inoltre del carattere dell'urgenza e dell'inderogabilità in forza del disposto di cui all'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020 stabilente quale termine di avvio delle procedure concorsuali finalizzate al conferimento degli incarichi di progettazione degli interventi elencanti nell'Allegato 1 della medesima la data del 31 marzo 2021;

RAVVIASATA altresì la necessità, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 183, comma 3 T.U.E.L., di prenotare la somma pari ad € 69.413,72 (sessantanovemilaquattrocentotredici/72) – inclusi Oneri Previdenziali e I.V.A. di Legge – per servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi alla progettazione di livello definitivo e di livello esecutivo, compresa la relazione paesaggistica (limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo) e la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (come opzione di ampliamento dell'incarico ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018) la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento sismico dei cimiteri

monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG), sui fondi di cui al Capitolo 2600/1 con imputazione ai sensi del punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo le esigibilità in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadenza e le modalità appresso dettagliate:

Capitolo	Prenotazione	Oggetto dell'obbligazione	Esercizio di esigibilità
			2021
2600/11	Nuova	progettazione di livello definitivo ed esecutivo, compresa la relazione paesaggistica (limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo) e la relazione geologica, C.S.P.,	€ 39.541,20
2600/11	Nuova	direzione lavori e C.S.E. (<i>come opzione di ampliamento dell'incarico ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018</i>)	€ 29.872,52

PRECISATO CHE si provvederà alla formale assunzione dell'impegno sui fondi di cui al Capitolo 2600/11 delle somme di cui sopra ed al relativo accertamento al Capitolo 560/1, ai sensi dell'articolo 179 d.lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO CHE il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà stipulato mediante scrittura privata, il cui schema si allega al presente atto (*Allegato A*);

PRECISATO altresì CHE **si procederà** alla formalizzazione del contratto/obbligazione a norma dell'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo la stipula della scrittura privata (*Allegato A*) unicamente alla conclusione con esito positivo dell'istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del presente Procedimento *ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.* è il sottoscritto Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione Civile;

ATTESTATO il possesso delle necessarie qualifiche relative alla tipologia dell'appalto come previsto dall'assetto normativo vigente nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo allo scrivente Geom. Livio Angeletti come da apposita dichiarazione rilasciata in data 19/03/2021;

DATO ATTO CHE

- il Codice Unico Progetto (CUP) della procedura in argomento è il seguente:
F53D21000670001;

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito presso l'ANAC è il seguente: 867953420B;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 03 del 04.03.2021;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*”;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di APPROVARE** la “Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico” n. 1645782 inerente il servizio attinente l'architettura e l'ingegneria relativo alla redazione della progettazione di livello definitivo e di livello esecutivo, compresa la relazione paesaggistica (limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo) e la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (*come opzione di ampliamento dell'incarico ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018*) la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG), CUP F53D21000670001 - CIG 867953420B, CPV: 71221000-6 per un importo pari ad € 54.708,17 (cinquantaquattromilasettecentootto/17) oltre Oneri Previdenziali e I.V.A. di Legge;
- 2) **Di AFFIDARE**, per le ragioni indicate in precedenza, qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a – bis) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, introdotto dall'art. 17 – ter della Legge 26 febbraio 2021, n. 21 all' O.E. Costituendo RTP composto da: Ing. Luca Ferretti (mandataria), con studio in Foligno (PG), via G. Mameli, n. 4, P.IVA. 03609390541, Arch. Maria Luisa Guerrini (mandante) con studio in Foligno (PG), via G. Mameli, n. 4, P.IVA. 03609390541, Geol. Marco Lisandrelli (mandante) con studio in Scheggia e Pascelupo (PG), via Giovanni XXIII n.6, P.IVA. 03481350548, e Ing. Stefano Gattuso (mandante) con studio in Foligno (PG), Via Cesare Battisti, n. 89, P.IVA. 02760590816, il servizio di cui al pt. 1) per un importo complessivo pari ad € 69.413,72 (*sessantanovemilaquattrocentotredici/72*), di cui Oneri Previdenziali pari ad € 2.188,33 (*duemilacentoottantotto/33*) ed I.V.A. di Legge pari ad € 12.517,23 (*dodicimilacinquecentodiciasette/23*);

- 3) **Di STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 4) **Di APPROVARE** lo schema di convenzione (*Allegato A*) per il servizio di che trattasi ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra il summenzionato O.E. e la S.A., fermo restando la facoltà avviare le attività oggetto della presente procedura in pendenza della stipula del contratto ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 5) **Di DARE ATTO CHE** l'appalto in oggetto è interamente finanziato mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per la Ricostruzione delle aree terremotate *ex art. 4 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.*, come espressamente stabilito nell'Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e dalla successiva Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020;
- 6) **Di DARE AVVIO** per quanto sopra all'iter procedurale di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 7) **Di PRENOTARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 3 T.U.E.L., la somma pari ad € 69.413,72 (*sessantanovemilaquattrocentotredici/72*), – inclusi Oneri Previdenziali e I.V.A. di Legge – per servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi progettazione di livello definitivo compresa la relazione paesaggistica limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo e la relazione geologica, e di livello esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (*come opzione di ampliamento dell'incarico ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018*) la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG), sui fondi di cui al Capitolo 2600/1 con imputazione ai sensi del punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo le esigibilità in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadenza e le modalità appresso dettagliate:

Capitolo	Prenotazione	Oggetto dell'obbligazione	Esercizio di esigibilità
			2021
2600/1 1	Nuova	progettazione di livello definitivo ed esecutivo, compresa la relazione paesaggistica (limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo) e	€ 39.541,20

		la relazione geologica, C.S.P.	
2600/1 1	Nuova	direzione lavori e C.S.E. (<i>come opzione di ampliamento dell'incarico ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018</i>)	€ 29.872,52

- 8) **PRECISATO CHE** si provvederà alla formale assunzione dell'impegno sui fondi di cui al Capitolo 2600/1 delle somme di cui sopra ed al relativo accertamento al Capitolo 560/1, ai sensi dell'articolo 179 d.lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- 9) **PRECISATO altresì CHE** l'incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sarà affidato con separato atto solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Vice Commissario Ufficio Speciale Ricostruzione dell'Umbria ai sensi del combinato disposto dell'art.4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 e dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018. Trattasi di facoltà esercitabile sino alla data di consegna lavori, termine entro il quale l'O.E. affidatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito negli atti di affidamento. Qualora tale facoltà non sia esercitata: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico;
- 10) **Di DARE ATTO CHE** il Responsabile Unico del presente Procedimento *ex art.* 31 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il sottoscritto Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione Civile;
- 11) **Di DARE altresì ATTO CHE** il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà stipulato mediante scrittura privata;
- 12) **Di ATTESTARE** il possesso delle necessarie qualifiche relative alla tipologia dell'appalto come previste dall'assetto normativo vigente nonché l'insussistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo allo scrivente Geom. Livio Angeletti come da apposita dichiarazione rilasciata in data 19/03/2021;
- 13) **Di TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., previa pubblicazione sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Comune di Norcia ai sensi e per gli

effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 30/03/2021

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 31-03-2021 al 15-04-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti